



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF187

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>IPERAMMORTAMENTO SCAFFALATURE MAGAZZINI AUTOPORTANTI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 1 CO. DA 60 A 65 L. 145/2018 - ART. 3 QUATER, C. 4, DL 135/2018 - ART. 1 CO- DA 9 A 12 L. 232/2016 – RISPOSTA INTERPELLO 408/2019 - RM 62/2018 – CM 4/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>21/10/2019</b>

*Sintesi: con la **risposta all'interpello 408/2019**, l'Agenzia delle Entrate, relativamente all'applicazione dell'iper ammortamento alle **scaffalature dei magazzini autoportanti** introdotta dall' art. 3 quater, c. 4, DL 135/2018 che:*

- **applicazione retroattiva**: trattandosi di norma di **interpretazione autentica**, questa ha **effetto retroattivo**, applicandosi anche al costo dei magazzini autoportanti, compresi delle scaffalature, sostenute nel 2017 e nel 2018 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 - quater, c. 4, DL 135/2018),
- **non necessaria nuova perizia di stima**: l'estensione dell'agevolazione alle scaffalature dei magazzini autoportanti non richiede la produzione di una "nuova perizia di stima", considerato che la norma di interpretazione autentica ha inciso essenzialmente sulla determinazione del costo agevolabile e non sulla corretta classificazione dell'investimento
- **coefficiente di ammortamento scaffalature magazzini autoportanti**: considerato che le funzioni "immobiliari" svolte dalle scaffalature dei magazzini autoportanti assumano un ruolo preponderante rispetto alle funzioni "impiantistiche", la maggiorazione relativa all'iper ammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti debba essere ripartita in base alla **durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile**


Con la **risposta all'interpello 408/2019**, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato:

- l'applicabilità dell'iperammortamento, e i relativi adempimenti, alle **scaffalature dei magazzini autoportanti**, alla luce di quanto previsto dall' **art. 3 quater, c. 4, DL 135/2018** ("decreto semplificazioni")
- con particolare riferimento alla possibilità di applicare la citata disposizione con **efficacia retroattiva** e, di conseguenza, anche agli acquisti di scaffalature dei magazzini autoportanti "effettuati" prima dell'entrata in vigore dell' **art. 3 quater, c. 4, DL 135/2018**.

## IPER AMMORTAMENTO 2019

I commi 60-65 della Legge di Bilancio 2019 hanno disposto la **proroga**:

- dell'iper ammortamento per **beni strumentali** materiali "**Industria 4.0**" (art. 1, c. 9, L. 232/2016)
- e dei **beni immateriali connessi** all'iper ammortamento (art. 1, c. 10, L. 232/2016)



**AMBITO OGGETTIVO - BENI "INDUSTRIA 4.0"**

Tra gli investimenti agevolati risultano:

- ⇒ **beni materiali strumentali nuovi**
- ⇒ per la cui individuazione va fatto riferimento alle diverse tabelle contenute nell' **Allegato A alla Legge di Bilancio 2017 (ampliato a decorrere al 2018)**, che li raggruppa in 3 diverse categorie:

1)	beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
2)	sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
3)	dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»



**"Interpello" al MISE:** nei casi dubbi, è prevista la possibilità di richiedere un parere tecnico al MISE.

**BENI ESCLUSI**

Il **c. 64** della Legge di Bilancio 2019, richiamando il c. 93 L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede espressamente l'esclusione dall'agevolazione dei seguenti beni:

- **fabbricati** e costruzioni (di fatto già in precedenza esclusi in quanto diversi dai beni Industria 4.0)
- beni ai quali si applica un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**
- beni **ricompresi nei seguenti gruppi:**

Gr. V	Ind alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8%
Gr. XVII	Industrie energia elettrica, gas e acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8%
			Condotte dorsali trasporto a grandi distanze dai centri di produz.	10%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%
Gr. XVIII	Industrie dei trasporti e delle tele-comunic.	Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali		8%
		Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori		7,50%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari		12%

**APPLICABILITA' DELL'IPER AMMORTAMENTO ALLE SCAFFALATURE DEI MAGAZZINI AUTOPORTANTI****DEFINIZIONE MAGAZZINO AUTOPORTANTE**

Sono definiti **magazzini autoportanti** le strutture (in genere di grandi dimensioni) destinate allo stoccaggio automatizzato delle merci tramite scaffalature che fanno parte integrante del sistema costruttivo del fabbricato (ad esse sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura). Dunque, per le **scaffalature** (con le relative opere di fondazione), così come gli eventuali divisori verticali e orizzontali, le pareti di tamponamento e le coperture, e così via), **che sono elementi qualificati come "costruzioni"**, si pone il problema dell'applicabilità dell'agevolazione.

La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), istitutiva dell'iper ammortamento, ha ammesso al beneficio i "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", senza distinguere tra

- i **magazzini non costituenti fabbricati**
- e **quelli della stessa tipologia, oggetto di accatastamento.**

In tal senso, anche la circolare n. 4/2017, in linea con la norma, nel dettare le istruzioni applicative della disciplina, non ha operato alcuna distinzione tra le due fattispecie.

**RM 62/2018 e CM 4/E/2017 - IPER AMMORTAMENTO MAGAZZINI AUTOPORTANTI:** sono agevolabili con il super/iper ammortamento

- **le sole "componenti impiantistiche"** dei magazzini autoportanti
- mentre le strutture costituenti le **scaffalature dei magazzini autoportanti**, rappresentando elementi propri del fabbricato - unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture - **sono annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni" e, come tali, sono escluse dall'agevolazione.**



**Art. 3 - quater, c. 4, DL 135/2018** ("decreto semplificazioni") – Ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'iper ammortamento **il costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione dei magazzini autoportanti**, che costituisce, al contempo, **parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.**

Relativamente a tale disposizione normativa, l'Agenzia ha chiarito nell'interpello in esame che:

- **non** sono ricompresi nell'agevolazione il costo attribuibile agli altri elementi della costruzione indicati nella RM 62/E/2018:
  - ✓ opere di fondazione
  - ✓ eventuali divisori verticali e orizzontali
  - ✓ pareti di tamponamento
  - ✓ e coperture)
- **ne tale norma è estensibile ad altre discipline fiscali**, quali quella dell'IMU o del reddito d'impresa.

#### APPLICAZIONE RETROATTIVA


Relativamente **all'efficacia** delle disposizioni contenute nell' **art. 3 - quater, c. 4, DL 135/2018**, l'Agenzia ha chiarito che:

- ➔ trattandosi di norma di **interpretazione autentica**, questa ha **effetto retroattivo** in quanto finalizzata a garantire identità di trattamento per i:
  - **magazzini automatizzati "autoportanti"** (con scaffalature asservite agli impianti automatici di movimentazione, che costituiscono elementi essenziali dell'intero fabbricato dal punto di vista costruttivo);
  - **magazzini automatizzati non costituenti fabbricati**
- ➔ e, di conseguenza, l'iperammortamento si applicherà anche al costo dei magazzini autoportanti, **compresi delle scaffalature, sostenute nel 2017 e nel 2018** (prima dell'entrata in vigore dell'**art. 3 - quater, c. 4, DL 135/2018**),
  - nel rispetto dei requisiti previsti per l'applicazione dell'agevolazione: **entrata in funzione e interconnessione.**

#### PERIZIA DI STIMA

Si ricorda che l'applicazione dell'iperammortamento è subordinato ai seguenti **adempimenti documentali**.

INVESTIMENTO		ADEMPIMENTO DOCUMENTALE
SINGOLI BENI AUTONOMI	costo d'acquisto > € 500.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perizia giurata di un ingegnere/perito industriale iscritti all'Albo</li> <li>▪ o Attestato di conformità di un Ente di certificazione accreditato</li> </ul>

		 <b>N.B.:</b> la CM 4/2017 ha elencato i soggetti abilitati, secondo quanto previsto dal DL 243/2016.
	<b>costo d'acquisto ≤ € 500.000</b>	Ammissa una <b>dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante</b> , resa ai sensi del DPR 445/2000
<b>PIÙ BENI</b> di costo unitario ≤ € 500.000, <b>NON COSTITUENTI UN IMPIANTO</b> (o sua porzione) <b>UNITARIO</b>		Facoltà (non obbligo) di richiedere, in via prudenziale, l'intervento del tecnico abilitato/ente accreditato per ottenere il rilascio della perizia giurata/attestato di conformità di cui sopra
<b>N.B.:</b> la perizia giurata/attestato di conformità può essere anche plurima, cioè <b>riguardare più "macchine"</b> .		

Considerato che per i **magazzini autoportanti**:

- la perizia di stima prodotta prima dell'entrata in vigore dell'**art. 3 - quater, c. 4, DL 135/2018 non ha ricompreso le scaffalure** (considerato che all'epoca queste non erano considerate agevolabili)
- ci si è chiesti se per fruire dell'agevolazione per le scaffalature dei magazzini autoportanti effettuate nel 2017 e nel 2018 **sia necessario produrre una nuova perizia**, oltre quella già prodotta per fruire dell'agevolazione per il magazzino autoportante (escluso la scaffalatura)?

La risposta dell'Agenzia è **negativa**, considerato che:

- la norma di interpretazione autentica ha inciso essenzialmente sulla determinazione del costo agevolabile e non sulla corretta classificazione dell'investimento
- essendo sufficiente allegare alla precedente perizia una dichiarazione resa dal legale rappresentante (DPR 445/2000) che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.

#### COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO SCAFFALATURE AUTOPORTANTI

Relativamente al **coefficiente di ammortamento** applicabile alle scaffalature autoportanti, l'Agenzia ribadisce che:

- le scaffalature non hanno - come nei magazzini automatizzati "tradizionali" - soltanto una funzione "impiantistica" di asservimento agli impianti automatici di movimentazione
- ma assumono anche la rilevante funzione "immobiliare" di sostegno della copertura e delle pareti del magazzino.



In altri termini, le scaffalature autoportanti svolgono un ruolo di "struttura portante" in quanto ad esse sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura dell'edificio; ciò implica che, in mancanza di tali scaffalature, verrebbe a mancare anche il fabbricato, di cui esse costituiscono parte integrante e indispensabile.

Ne deriva che:

- ai fini della determinazione della vita utile (e quindi del coefficiente fiscale di ammortamento) delle scaffalature in argomento
- le funzioni "immobiliari" svolte dalle scaffalature dei magazzini autoportanti assumano un ruolo preponderante rispetto alle funzioni "impiantistiche".



Di conseguenza, la maggiorazione relativa all'iper ammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti debba essere ripartita in base alla **durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile**.